



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Regolamento regionale 14 dicembre 2018 - n. 8

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» 2

Supplemento n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

Regolamento regionale 14 dicembre 2018 - n. 8
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16
«Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26
comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r.
16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria'»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifiche all'art. 4 del r.r. 16/2003)

1. Il comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'», è sostituito dal seguente:

«2. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell'ENCI. Per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) è necessaria l'autorizzazione dell'ENCI.»

Art. 2
(Modifiche all'art. 17 del r.r. 16/2003)

1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'», dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti: *«della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato»*.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 novembre 2018 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/947 dell'11 dicembre 2018)